



Corte IV
D-222/2021

Sentenza del 29 gennaio 2021

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Mia Fuchs, Yanick Felley,
cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti

A. _____, nata il (...),
Siria,
patrocinato dalla Mlaw Roberta Condemi,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
(...),
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione
della SEM del 18 dicembre 2020 / N (...).

Fatti:**A.**

A.a L'interessata, cittadina siriana di etnia curda originaria di B._____, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 23 settembre 2020 (cfr. atto SEM 3/2).

A.b Sentita in due distinte occasioni sui suoi motivi d'asilo, ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere stata astretta a lasciare la Siria una prima volta nel 2011 onde contrarre matrimonio con un cittadino siriano risiedente nel Kurdistan iracheno e a lei sconosciuto. Congiuntasi con l'uomo ad Erbil, l'interessata si sarebbe *ipso facto* resa conto dell'indole violenta del marito. Questi le avrebbe inflitto maltrattamenti ed abusi continui causandole anche due aborti spontanei e non avrebbe desistito nemmeno a seguito della nascita di loro figlio. Nel 2018 la coppia avrebbe fatto ritorno in Siria per alcuni mesi dove la precaria congiuntura securitaria avrebbe esacerbato la già difficile situazione matrimoniale ed il congiunto avrebbe proseguito a seviziarla. In seguito, il nucleo familiare avrebbe raggiunto la Turchia dove già risiedevano i genitori della richiedente l'asilo. Dopo circa tre mesi di soggiorno ad Istanbul, l'interessata avrebbe però lasciato il domicilio coniugale con il figlio trasferendosi dai genitori a seguito di un episodio in cui avrebbe temuto di venir uccisa con un coltello dal marito. Il padre, restio ad accoglierla ritenendo un disonore la separazione dall'uomo che le aveva imposto di sposare, sarebbe rimasto in contatto con quest'ultimo promettendogli che si sarebbe prodigato per consentire un solerte recupero della convivenza. Non volendo l'interessata sentire ragioni e dopo alcuni tentativi infruttuosi di farla tornare con lui, il coniuge la avrebbe così ripudiata dinanzi ai suoi genitori. Pur senza formalizzare alcunché, la coppia, tutt'ora sposata, si sarebbe inizialmente accordata per esercitare a turno la custodia del figlio. Non di meno, a pochi mesi di distanza, il marito avrebbe finito per sottrarle il minore conducendolo in Iraq nella speranza che l'interessata si ricongiungesse con lui. Capendo che non sarebbe riuscito nell'intento, questi avrebbe così lasciato riaffiorare la sua indole violenta minacciando la richiedente l'asilo di morte telefonicamente. Persuasa della pericolosità dell'uomo, la madre la avrebbe così aiutata a recarsi in Svizzera all'insaputa del padre. Le minacce non si sarebbero comunque arrestate, tanto che il coniuge, una volta appreso che la richiedente asilo si trovava in Europa, la avrebbe diffidata dal trovarsi un altro uomo, pena la diffusione di sue immagini intime (cfr. atti SEM 25/21 e 34/12).

A.c A sostegno della sua domanda d'asilo, la richiedente ha versato agli atti la sua carta d'identità, il certificato di matrimonio, un'attestazione scolastica nonché una registrazione di un messaggio minatorio inviatole dal marito (cfr. atto SEM 14/1).

B.

Il 17 dicembre 2020 la rappresentante legale ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), nei termini legali prescritti, il parere (cfr. atto SEM 40/3) in merito alla bozza di decisione negativa del 16 dicembre 2020 (cfr. atto SEM 38/8).

C.

Con decisione del 18 dicembre 2020, notificata il medesimo giorno (cfr. atto A43/1), l'autorità inferiore ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata, pronunciando contestualmente il suo allontanamento. La SEM ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione dello stesso, da cui la contestuale ammissione provvisoria in Svizzera.

D.

Il 18 gennaio 2021 (timbro postale) l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulandone l'annullamento, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine la restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per complemento istruttorio. Ha altresì presentato, con protestate spese e ripetibili, una richiesta volta ad essere esentata dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi

dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 LAsi e art. 10 Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus; RS 142.318; sentenza del Tribunale D-4820/2020 del 10 novembre 2020 consid. 7 [prevista per la pubblicazione come DTAF]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2.

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo essa censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo (DTF 142 I 155 consid. 4.4.2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3^e éd., 2011, pp. 291-292).

3.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ineadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4.

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi).

5.

5.1. Nella querelata decisione, l'autorità inferiore non ha rimesso in discussione la verosimiglianza del racconto dell'insorgente. La SEM ha nondimeno considerato che gli avvenimenti esposti non fossero tali da giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. In primo luogo, l'aggravamento della situazione securitaria cui avrebbe fatto seguito l'espatrio del 2018 non risulterebbe pertinente in materia d'asilo. I maltrattamenti ad opera del marito ed il matrimonio forzato avrebbero d'altro canto preso definitivamente fine con il ripudio. Vendette o ritorsioni da parte di quest'ultimo non sarebbero da temere, in quanto le minacce, peraltro prodottesi in stati terzi, non lascerebbero trasparire elementi indicanti un serio e concreto pericolo di persecuzioni future. Infatti, dalla separazione e sino alla partenza dalla Turchia, l'insorgente non avrebbe personalmente subito alcunché da parte di quest'ultimo, né tantomeno si sarebbe rifugiata altrove per sottrarsi alle sue azioni. Queste configurerebbero, in altri termini, subdoli tentativi di soggiogarla senza però che si possa andare oltre il riconoscimento di un timore soggettivo ed astratto.

5.2. Nel proprio gravame la ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, avversa la valutazione dell'autorità resistente. A suo dire, il provvedimento sindacato, laddove omette di considerare che il vincolo matrimoniale sussista tutt'ora, si fonderebbe su di un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. Infatti, non essendo stato il ripudio formalizzato dinanzi alle autorità preposte, quanto occorso non sarebbe comparabile ad un divorzio. Del resto, le violenze non avrebbero affatto preso fine con il ripudio nonostante l'insorgente si illudesse del contrario. Esse sarebbero tutt'ora attuali, dal momento che le pressioni, culminate con il rapimento del figlio, si prefiggerebbero di forzare la ricorrente a riprendere la coabitazione col marito violento. L'assenza di atti fisici sarebbe invero da imputare alla sola distanza geografica e non certo all'attitudine del coniuge, che avrebbe mantenuto e manterrebbe tutt'ora la ricorrente in una situazione di pressione psicologica insostenibile attraverso

minacce e l'impossibilità a esercitare il suo ruolo genitoriale. Le stesse formulazioni utilizzate dalla SEM sarebbero inoltre paradigmatiche della gravità della situazione. La tesi secondo la quale la paura dell'interessata deriverebbe unicamente da sentimenti ed emozioni vissuti in passato e quindi da aspetti soggettivi ed astratti non sarebbe in alcun modo sostenibile a fronte del rapimento del figlio con la finalità di piegarla al suo volere. Del resto, la relazione tra l'insorgente ed il figlio apparrebbe ad oggi seriamente in pericolo. Dal suo arrivo in Svizzera, la ricorrente non avrebbe infatti più avuto contatti con il minore. Dipoi, nemmeno si potrebbe escludere che il marito dell'insorgente finisca per concretizzare le sue minacce di morte. Durante i sette anni di matrimonio questi avrebbe già mostrato la propria indole maligna, come ravvisato anche dalla stessa autorità inferiore. La richiedente asilo avrebbe spiegato che questi la torturava malvagiamente e che gli atti pregiudizievoli, iniziati pochi giorni dopo il matrimonio, si sarebbero verificati a cadenza regolare, anche durante la permanenza in Siria. Oltre a ciò, il coniuge avrebbe recentemente minacciato di diffondere immagini intime dell'insorgente su internet, circostanza che, conto tenuto dell'attitudine di quest'ultimo e del contesto socio-culturale di provenienza, dimostrerebbe ulteriormente l'attualità delle intimidazioni. Il fatto che tali vicissitudini si siano realizzate in paesi terzi sarebbe dipoi privo di rilevanza, atteso che ciò che risulterebbe rilevante per l'asilo sarebbe il timore di pregiudizi futuri e che la concessione dell'ammissione provvisoria imporrebbe un ragionamento ipotetico. L'eventualità di un rientro in Siria esporrebbe invero l'insorgente ad una realtà normativa e socio-culturale inidonea a permetterle di ottenere protezione. La diffusione del video implicherebbe una sua stigmatizzazione. Diversi rapporti di terze parti evidenzerebbero d'altro canto i valori patriarcali cui è ostaggio la società siriana così come l'inefficacia del sostegno alle vittime di violenze di genere, peraltro riconosciuta anche dalla giurisprudenza del Tribunale. La nozione di matrimonio forzato si riferirebbe inoltre non solo alla conclusione ma anche alle costellazioni che impediscono alla persona di porre fine alla relazione indesiderata.

6.

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente

dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 e 2010/57 consid. 2.5).

7.

7.1. Nel caso in disamina l'autorità inferiore non ha messo in discussione le allegazioni della richiedente l'asilo sotto il profilo della verosimiglianza, reputando in altri termini veritiera la sua versione dei fatti. Ciò non di meno, la SEM ha negato che la vicenda potesse giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, non potendo la ricorrente vantare un fondato timore di essere esposta a seri pregiudizi futuri.

7.2. Ora, è a giusto titolo che l'autorità di prima istanza ha sottolineato che la concessione dell'asilo non è intesa a compensare le ingiustizie del passato, ma bensì a fornire protezione dalle future persecuzioni (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6, 2008/34 consid. 7.1 e, tra le tante, la sentenza del Tribunale D-1030/2020 del 7 agosto 2020 consid. 7.1), di modo che, perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-6090/2019 del 5 maggio 2020 consid. 5.4). È altresì invalso il principio secondo cui le condizioni per ammettere la qualità di rifugiato siano da esaminare con il solo riferimento al Paese d'origine del richiedente asilo senza riguardo per paesi terzi (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90; sentenza del Tribunale D-2054/2018 del 4 luglio 2018).

7.3. Malgrado ciò, in presenza di uno stato di fatto durevole e conto tenuto del fatto che il matrimonio forzato medesimo può configurare un atto pregiudizievole, è difficile ritenere che le pressioni psicologiche non

risultino pertinenti in quanto intervenute in paesi terzi. D'altronde, la situazione di violenza pregressa alla separazione pare essersi protratta anche nel periodo di soggiorno in Siria. Se è inoltre incontrovertibile che in tale circostanza la ricorrente abbia affermato di aver lasciato il paese – su apparente decisione del coniuge – a seguito dell'intervento delle forze armate turche, è altresì da ritenersi assodato che la richiedente abbia a più riprese ricondotto la sua domanda di protezione ai timori per le azioni di quest'ultimo, cosicché, non si può d'acchito escludere l'esistenza di un nesso causale tra le violenze e la fuga (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129). Dipoi, nel caso in narrativa è fuorviante affermare che la concessione dell'asilo in Svizzera non si giustificerebbe poiché non metterebbe al riparo la ricorrente dalla condivisione del presunto materiale erotico che la riguarda. Decisivo è non tanto il grado di protezione offerto quanto più le conseguenze che l'interessata potrebbe dover affrontare nell'eventualità di un rientro in Siria. Su questo medesimo assunto, è di principio trascurabile il luogo in cui le minacce sono state proferite, essendo invece determinante la risonanza che l'eventuale condivisione potrebbe avere nel paese d'origine.

7.4. Fatte queste doverose premesse, resta da esaminare la validità della tesi della SEM circa l'assenza di un fondato timore di subire persecuzioni future. L'autorità inferiore è giunta a tale conclusione in forza a due distinte valutazioni. Dapprima ha esaminato le violenze risalenti al periodo di convivenza, sancendone l'inattualità sulla base dell'avvenuto ripudio. Successivamente ha negato l'esistenza di un rischio di realizzazione delle ulteriori minacce ventilate dal coniuge a causa dell'assenza di elementi concreti che ne lasciassero prevedere la messa in opera. Ebbene, questo Tribunale ritiene che una siffatta disamina non sia condivisibile in particolare alla luce del fatto che i due aspetti non risultano disgiunti e meritano un esame complessivo. In primo luogo e come lo ha rettamente segnalato la patrocinatrice, non si può ritenere che a seguito del ripudio i maltrattamenti subiti durante l'unione coniugale abbiano perso ogni pertinenza per l'asilo. Le persecuzioni anteriori giocano infatti un ruolo essenziale anche nel vaglio del timore di subire nuovi atti pregiudizievoli. Inoltre, il fatto che il coniuge abbia informalmente ripudiato l'insorgente non permette di tracciare una demarcazione netta con gli avvenimenti precedenti, dacché dagli atti di causa non si evince che la coppia non sia più sposata o che abbia divorziato. Ne deriva che non è possibile desumere che nel caso i due si trovassero in Siria, verrebbero ritenuti privi di vincolo matrimoniale. Senza che si debba giungere a riconoscere un accertamento inesatto dei fatti come preteso nel gravame, tale precisazione permette

quantomeno di constatare che la persistenza di un legame *de jure* renderebbe ancora più arduo, per l'insorgente, sottrarsi alle azioni del marito. Questo a maggior ragione allorquando si consideri che alle autorità siriane non viene per prassi riconosciuta alcuna capacità di protezione nei casi di violenza domestica e che la famiglia della ricorrente non sarebbe in ogni caso nelle condizioni di dispensarla (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-2461/2019 / E-2462/2019 del 12 novembre 2019 consid. 5 e 7.4.4). Ancora, il fatto che nel periodo successivo alla separazione non abbiano avuto luogo ulteriori aggressioni fisiche può essere imputato all'isolamento dell'interessata e non esclude la possibilità di reiterazione qualora i le circostanze dovessero rivelarsi nuovamente propizie a dei contatti diretti con il marito. Inoltre, le pressioni psichiche intercorse a far data dalla fine della convivenza, se effettive, non sono neanche trascurabili e laddove ledono prerogative fondamentali come quella genitoriale, paiono ossequiare a loro volta gli usuali presupposti in materia di intensità (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). Da ultimo, nulla può essere dedotto sulla sola base del fatto che la ricorrente non abbia cambiato quartiere allorché risiedeva ad Istanbul. Ciò che è decisivo nella fattispecie è la possibilità che insorgano pregiudizi nel caso di un rientro in Siria, cosa che risulta indipendente dalle circostanze esistenti in uno stato terzo, ove peraltro sussiste ben altra facoltà di far capo alla protezione statale (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5). La ricorrente ha ad ogni modo a più riprese sottolineato di sentirsi in qualche modo in sicurezza grazie alla presenza dei famigliari in Turchia, circostanze che ella non potrebbe gioco forza ritrovare in Siria. Inoltre, ha asseverato aver cambiato domicilio a seguito delle minacce, pur restando nella medesima zona.

8.

In definitiva, i presupposti sulla cui base è stato negato lo statuto di rifugiato e l'asilo alla ricorrente non risultano conformi al diritto. La decisione impugnata va pertanto annullata.

9.

9.1. Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, di principio, allorquando l'autorità ammette interamente o in parte il ricorso, essa statuisce sul medesimo affare. Tuttavia, poiché a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato e difettando gli opportuni approfondimenti al riguardo da parte dell'autorità inferiore, è preferibile che sia quest'ultima, più prossima in materia, a pronunciarsi inizialmente su tale punto di questione salvaguardando così il principio della doppia istanza di giudizio ed assicurando la constatazione di

eventuali altri elementi relativi alla fattispecie (cfr. DTAF 2019 I/5 consid. 2.3). Gli atti di causa sono perciò da rinviare all'autorità inferiore per eventuale completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione. Il Tribunale può inoltre esimersi dall'esaminare le ulteriori censure.

9.2. La SEM è invitata ad accertare con la debita esaustività se il racconto della ricorrente a proposito delle violenze e delle minacce di cui sarebbe stata vittima da parte del coniuge adempia agli usuali criteri in materia di verosimiglianza. Se ciò non dovesse essere il caso, essa avrà premura di emanare un provvedimento negativo debitamente motivato. Conto tenuto degli ipotizzabili complementi all'istruzione del caso, un eventuale mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato, rispettivamente un diniego dell'asilo, fondato sull'assenza di pertinenza dei motivi adottati non è d'acchito escluso ma dovrà essere conforme ai considerandi della presente sentenza. Ad ogni fine utile, si rilevi ancora che, seppur non vi sia di principio alcun diritto a che la domanda d'asilo venga trattata secondo un determinato tipo di procedura, l'assenza di smistamento di un caso complesso nella procedura ampliata può comportare una violazione del diritto ad un ricorso effettivo (cfr. sentenza del Tribunale E-6713/2019 del 9 giugno 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 7-9).

10.

Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e non si assegnano indennità ripetibili (art. 111^ater LAAsi).

11.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 18 dicembre 2020 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per l'eventuale completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non si assegnano indennità ripetibili.

4.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: